



DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DEGLI ELENCHI DELLE AGENZIE DI VIAGGI E DEGLI
OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA L.R. N. 11/2013

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono agenzie di viaggi e turismo le imprese turistiche, che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici, in conformità agli articoli 32 e seguenti del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ed agli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013.
2. Si definisce INFOTRAV la Banca dati nazionale delle agenzie di viaggi, coordinata dal Ministero competente in materia di turismo, che si avvale della collaborazione delle Regioni e degli Enti locali per la gestione ed il costante aggiornamento della Banca dati e della collaborazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per l'analisi, la realizzazione e la gestione delle attività progettuali.

ARTICOLO 2 - PUBBLICITA' DEGLI ELENCHI DELLE AGENZIE DI VIAGGI NEL SITO ISTITUZIONALE REGIONALE

1. Ai fini di promozione e valorizzazione del turismo veneto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 11/2013, l'Unità Organizzativa regionale, competente in materia di turismo ai sensi della DGR n. 1997/2018 e successive modifiche, d'ora in poi Amministrazione competente, pubblica sul sito istituzionale della Regione, gli elenchi delle agenzie di viaggi e turismo attualmente operanti nel territorio regionale.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono :
 - a) le agenzie di viaggi già autorizzate ai sensi della L.R. n. 33/2002 o delle leggi regionali antecedenti, come risultanti dai relativi elenchi provinciali di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 50 della L.R. n. 11/2013;
 - b) le agenzie di viaggi di nuova apertura, che presentano all'Amministrazione competente una regolare SCIA, ai sensi dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013;
3. L'Amministrazione competente aggiorna periodicamente la pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi delle agenzie di viaggi, cancellando le agenzie di viaggi che non risultino più legittimate od operanti.
4. La pubblicazione sul sito istituzionale regionale degli elenchi delle agenzie di viaggi, si attua conformemente agli articoli 6 e seguenti del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI

1. Prima di avviare l'attività di una nuova agenzia di viaggi o di cambiare la sua denominazione, il titolare dell'agenzia di viaggi presenta all'Amministrazione competente una apposita richiesta di prenotazione della denominazione proposta per la propria agenzia, secondo il modello regionale approvato con Decreto del Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.



aec84967



ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 2/2	
--------------------------	------------	----------	--

2. Nel caso di più denominazioni proposte per la stessa agenzia di viaggi, il titolare dell'agenzia dovrà elencarle in ordine di priorità nella richiesta di prenotazione.
3. Nella richiesta di prenotazione, il titolare dell'agenzia dichiara di aver verificato, anche sull'apposito sito internet www.infotrav.it, che nessuna denominazione proposta sia uguale o simile alle denominazioni di altre agenzie di viaggi e turismo operanti sul territorio nazionale oppure alle denominazioni di comuni o di regioni italiane, ai sensi della lettera e) del comma 4 dell'articolo 37 della L.R. n. 11/2013.
4. L'Amministrazione competente procede, con la prenotazione sul portale www.infotrav.it, della denominazione dell'agenzia di viaggi ritenuta ammissibile in conformità al comma 3.
5. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di prenotazione, l'Amministrazione competente, comunica al titolare dell'agenzia di viaggi, tramite PEC indicata nel modulo di richiesta, l'avvenuta prenotazione di una delle denominazioni proposte, ritenuta ammissibile.
6. Il titolare dell'agenzia di viaggio, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di prenotazione della denominazione, deve presentare al SUAP comunale competente, la SCIA completa della documentazione richiesta per l'apertura dell'agenzia di viaggi ovvero la comunicazione per il cambio di denominazione dell'agenzia viaggi già esistente.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, la prenotazione decade automaticamente ed il titolare deve presentare una nuova richiesta di prenotazione di denominazione dell'agenzia di viaggi all'Amministrazione competente.
8. La denominazione dell'agenzia di viaggi, dovrà essere oggetto di modifiche o sostituzioni, qualora si verificasse una omonimia o somiglianza con altre denominazioni di agenzie viaggi operanti sul territorio nazionale e aventi autorizzazioni antecedenti; è fatto salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies legge 241/90 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 4 - SANZIONI

1. La violazione del divieto di omonimia dell'agenzia di viaggi, di cui all'articolo 3 delle presenti Direttive, in quanto requisito di apertura dell'agenzia viaggi, comporta l'applicazione a carico del titolare dell'agenzia di viaggi:
 - a) della sanzione amministrativa da euro 7.000,00 ad euro 14.000,00 ai sensi della lettera f) del comma 5 dell'articolo 49 della L.R. n. 11/2013;
 - b) della cessazione dell'attività sanzionata, ai sensi del comma 8 dell'articolo 49 della L.R. n. 11/2013.



aec84967

